

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00650/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 650 del 2019, proposto da

Manfredi Agnello, Pietro Aiuto, Livia Ardita, Luciano Arrigo, Maria Giovanna Atria, Maria Santa Barbagallo, Francesco Bianca, Nadia Bonanno, Giuseppe Bongiovanni, Olga Bono, Antonella Nunzia Cacioppo, Germana Canzoneri, Calogero Capizzi, Giuliana Caronia, Gregorio Casella, Silvia Cordaro, Ginevra Cucinella, Marina De Cicco, Antonina Distefano, Francesco Dolce, Antonino Dolce, Daria Fabiano, Alessandra Filippa Ferraro, Daniele Fiore, Renata Giglio, Melissa Gullotta, Alessia La Longa, Alessia Lauro, Roberta Maria Lo Verme, Rosa Lucido, Francesca Maienza, Patrizia Maiorana, Elisa Marchiafava, Vera Palermo, Maria Grazia Parello, Vito Pollina, Giovanni Luca Sacca', Elisa Sanfilippo, Antonino Santonocito, Giuseppe Manuel Sapienza, Federica Scalia, Danilo Urso, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Palermo, via della Libertà, 62;

***contro***

Ministero della Salute, Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato della Salute - Dipartimento per Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Chiara Maida non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

- della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in Medicina Generale

della Regione Sicilia triennio 2018/2021, D.D.G. n. 9/2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia

in data 11 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti; - dell'allegato B al

D.D.G. n. 9/2018, pubblicato in data 11 gennaio 2019 sul sito della Regione Sicilia

- del D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo

posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche

se al momento sconosciuti;

- della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Sicilia con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente;

- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata

la griglia

delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006 -  
“Versione A, B, C, D ed  
E”;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle  
Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato  
la prova di concorso;

- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del 17 dicembre  
2018;

- per quanto di ragione, dei verbali di ricorrezione delle commissioni esaminatrici  
ed in particolare dei verbali n. 3 della I, III e VI commissione;

- per quanto di ragione, dei verbali n. 3 del 2 gennaio 2019 della III commissione e  
del 4 gennaio

2019 della I commissione nella parte in cui le medesime commissioni ormai  
decadute hanno

ricorretto non più non più in forma anonima ed ormai ad abbinamenti fatti;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidente  
Regione Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato della Salute - Dipartimento per  
Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. Giovanni  
Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da significativi elementi di fondatezza, considerato che alla luce della tipologia di prove concorsuali, non implicante giudizi valutativi personalizzati ma unicamente l'automatica attribuzione di un punteggio in funzione del riscontro obiettivo dell'esattezza o meno delle singole risposte (senza possibilità di alternative alla dicotomia sussistente fra risposta esatta e risposta sbagliata), l'attività di ricorrezione delle risposte ai quiz disposta - a seguito di verifica dell'erroneità dell'originario abbinamento fra domande e risposte esatte - dopo l'apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati, non comporta una violazione del principio di segretezza delle prove rilevante ed invalidante, alla luce della natura strettamente vincolata della verifica della correttezza o meno delle risposte, essendo tale principio rilevante non *ex se*, ma in quanto strumentale alla garanzia di massima imparzialità ed oggettività della relativa valutazione, per impedire una minaccia al bene-interesse presidiato che deve escludersi - salvo eventi patologici non dedotti e comunque sforniti di principio di prova - nel caso in esame per le caratteristiche strutturali della prova e della relativa valutazione;

rilevato che la parte ricorrente ha formulato, in via dubitativa, una richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, per l'ipotesi in cui "il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite";

ritenuto che è onere della parte ricorrente l'esatta individuazione dei soggetti controinteressati;

considerato che nel caso in esame le censure proposte hanno un contenuto e uno scopo tali da comportare, in caso di accoglimento, l'annullamento integrale e radicale dell'intera procedura concorsuale, onde la stessa formulazione delle censure - e non già la valutazione del Collegio - determina la necessità di evocare in giudizio tutti i partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa collocati nella graduatoria finale in posizione utile (nonché coloro che, collocatisi in

posizione non utile ma anteriore rispetto agli odierni, ricorrenti potrebbero giovare di eventuali scorrimenti);

ritenuto pertanto che, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, nelle more della celebrazione del giudizio di merito sussistano – alla luce dell'elevato numero dei soggetti in questione - i presupposti di legge per autorizzare l'istanza della parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato salute della Regione Siciliana, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), Respinge la domanda cautelare in esame.

Autorizza la domanda di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Tulumello**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**